

FRANCESCO FERRARA jr.

FRANCESCO CORSI

# GLI IMPRENDITORI E LE SOCIETÀ

DECIMA EDIZIONE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE - 1996

so regime dei servizi. La legge prescrive, oltre all'indicazione del valore, l'indicazione del *modo di valutazione* (*supra*, n. 8.15), perché a seconda di esso i risultati possono essere diversi, ed è bene che i terzi sappiano del metodo applicato in concreto per giudicare della portata e dell'attendibilità della valutazione.

Non tutte le indicazioni suddette sono egualmente necessarie. È da ritenere che possano mancare quelle integrabili con le norme suppletive di legge; ad es., se non è indicato a chi spetti, l'amministrazione s'intenderà attribuita disgiuntamente a ciascun socio, se manca l'indicazione del rappresentante, la rappresentanza spetterà a ciascun socio amministratore, se manca la menzione della quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite, si applicheranno i criteri legali (3).

**10.3. La pubblicazione del contratto sociale e delle sue modifiche.** — La pubblicazione avviene mediante iscrizione del contratto sociale sul registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sede della società o più esattamente mediante iscrizione sul registro delle società presso la cancelleria del tribunale. L'obbligo di richiedere la formalità incombe agli amministratori (1) e, se il contratto è stato stipulato per atto pubblico, anche al notaio. Il termine entro cui la richiesta deve essere fatta è di trenta giorni dalla stipulazione. Dopo questo termine la richiesta della iscrizione può essere fatta anche da ciascuno dei soci a spese della società; questi però possono pure far condannare gli amministratori a provvedervi (2296<sup>2</sup>).

Assieme alla richiesta di iscrizione deve provvedersi al deposito della firma di coloro che hanno la rappresentanza della società. Par-

(3) Tra le indicazioni non integrabili con una norma suppletiva di legge è il termine. Né sembra possibile ritenere soddisfatto il precezzo legislativo con l'indicazione che il contratto è stipulato a tempo indeterminato (ma vedi GALGANO, *Dir. civ. e comm.*<sup>2</sup>, III, 1, Padova, 1994, pag. 374 segg.); questa situazione è prevista dall'art. 2307<sup>3</sup> come conseguenza della proroga tacita della società e dà luogo ad una situazione di precarietà che, in quel caso, il legislatore subisce, ma che non autorizza a ritenere la sua ammissibilità in sede di iscrizione.

(1) L'obbligo degli amministratori suppone naturalmente che l'atto costitutivo sia fatto per iscritto, che contenga le indicazioni stabilite dalla legge e che le sottoscrizioni dei soci siano autenticate. Vedi in merito le osservazioni di GORLA, *Le società secondo il nuovo codice*<sup>2</sup>, pag. 9 seg.

ticolari norme assicurano, in caso di istituzione di sedi secondarie con rappresentanza stabile di natura institoria, la pubblicità nelle località dove le medesime sono istituite e presso la cancelleria dove la società è iscritta (2299).

Devono rendersi pubblici altresì tutti i cambiamenti avvenuti negli elementi già pubblicati: dunque le modifiche del contratto sociale, sia quelle risultanti da deliberazione dei soci (nel qual caso è richiesto il deposito di copia autentica della medesima), sia quelle derivanti da altre cause, come ad es., la morte, il recesso o l'esclusione di diritto del socio (nel qual caso la iscrizione avverrà sulla base di una attestazione degli amministratori: arg. 2444). Sono soggetti alla pubblicità pure quei cambiamenti degli elementi pubblicati che non costituiscono modifiche statutarie in senso tecnico (così la nomina e la sostituzione dei liquidatori: arg. 2309) o che possono in concreto non costituirlo (revoca e nomina di amministratori).

L'obbligo della pubblicazione durante la vita attiva della società è a carico degli amministratori; dopo lo scioglimento è a carico dei liquidatori. Il termine entro cui va adempiuto è sempre quello di trenta giorni (2300), ridotto a quindici per la pubblicazione della nomina degli amministratori rappresentanti (2298<sup>2</sup>) e dei liquidatori (2309) e per il deposito delle loro firme autografe.

Il sistema è integrato dall'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza la sede e l'ufficio del registro delle società, presso il quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione (2250), la cui inosservanza è punita con una sanzione amministrativa (2627).

**10.4. Effetti del contratto sociale rispetto ai soci.** — Mi limito a porre in rilievo le differenze rispetto alla società semplice.

a) Oltre all'obbligo del conferimento, i soci assumono l'obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società e di non partecipare come soci illimitatamente responsabili ad un'altra società concorrente, sotto pena dei danni e della esclusione (2301) (1). Lo scopo non è solo di impedire che il

(1) Vedi sull'argomento CECCOPIERI, *Divieto di concorrenza nelle società in nome collettivo*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1947-8, II, 69.